



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 09/12/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ICA ALIMENTAZIONE 25 novembre 2004, n. 307

Dichiarazione di campi contaminati da Citrus Tristeza Virus. Istituzione di area contaminata e di una zona di sicurezza (Decreto Ministeriale 22 novembre 1996).

L'anno 2004 addì 25 del mese di novembre, nella sede del Settore I.C.A. - Alimentazione presso l'Assessorato Agricoltura;

Il Dirigente ad interim dell'ufficio Osservatorio Regionale Malattie delle Piante di Bari sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento dello stesso Ufficio, da lui confermata, riferisce quanto segue:

Il Decreto Ministeriale del 22/11/1996 ha stabilito che è obbligatoria nel territorio nazionale la lotta al virus della Tristezza degli agrumi "Citrus tristeza virus", in seguito indicato come CTV, che colpisce le piante di agrumi.

Il Decreto stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali devono annualmente attuare un monitoraggio nelle aree agrumicole per accertare la presenza del virus sulle specie e ibridi coltivati a fini produttivi, su piante ornamentali e frangivento di Citrus L. e generi affini.

La tristezza degli agrumi è una virosi estremamente pericolosa in quanto si manifesta con il caratteristico sintomo dell'avvizzimento della vegetazione che "intristisce", successivamente la malattia progredisce inesorabilmente, a volte in maniera rapida in altri casi lentamente, debilitando la pianta e riducendo la produzione. L'esito finale della malattia è la morte della pianta.

Tale malattia colpisce in particolare gli agrumi innestati su arancio amaro, che è il portinnesto più suscettibile alla malattia oltre che il più diffuso.

A tutt'oggi non esiste alcun metodo di lotta diretta contro tale virosi per cui la difesa deve essere impostata sulla prevenzione delle infezioni.

La malattia se non contrastata nel suo progredire, tende ad insediarsi in forma endemica arrecando come già avvenuto in altri Paesi, gravi danni economici ad interi comprensori agrumicoli.

Nel territorio regionale già negli anni 2002, 2003 furono individuati focolai del virus nell'agro di Castellaneta e di Massafra, i quali furono tempestivamente eradicati.

Il monitoraggio nel 2004 è stato effettuato negli agri di Massafra, Palagiano, Castellaneta, Palagianello, Ginosa, Statte, secondo quanto stabilito dal Decreto di Lotta Obbligatoria e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 554 del 20/04/2004.

Nel corso delle ispezioni ufficiali gli Ispettori Fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale unitamente ai tecnici dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, con cui la Regione Puglia stipula annualmente una apposita convenzione e con la collaborazione del Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata dell'Università degli Studi di Bari hanno effettuato rilievi visivi approfonditi, prelevato campioni di vegetali, sottoponendoli ad analisi ed effettuato analisi di conferma al microscopio elettronico in caso di risultati dubbi.

Le analisi hanno dato i seguenti risultati:

in agro di Massafra, foglio di mappa n° 53, particella 97, località "Santilo", sono state individuate n° 3

piante infette su un totale di 338 piante saggiate;

in agro di Massafra, foglio di mappa n° 53, particelle 31 e 72, località "Santilo", sono state individuate n° 20 piante infette su un totale di 238 piante saggiate.

L'art. 4 del Decreto di lotta obbligatoria stabilisce che il Servizio Fitosanitario Regionale deve dichiarare "campo contaminato" il campo da cui è stato raccolto il campione risultato positivo al CTV. Inoltre deve circoscrivere una area con raggio di metri 500 attorno al campo contaminato, indicata come area contaminata, su cui nei successivi tre anni deve ripetere il monitoraggio sulle piante di Citrus L. e generi affini. Da tale area ai sensi dell'art. 3 del Decreto di lotta obbligatoria, che prevede interventi cautelativi, è vietato prelevare materiale di propagazione e vendere la produzione agrumicola con foglie e peduncolo sino a quando il monitoraggio nei tre anni successivi non dia esito negativo e l'area quindi si possa dichiarare decontaminata.

L'art. 4 stabilisce che il Servizio Fitosanitario Regionale deve altresì istituire una "zona di sicurezza" che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 554 del 20/04/2004 viene delimitata ampliando di ulteriori 500 metri lineari l'area contaminata.

Il medesimo articolo infine al comma 1 stabilisce che le piante infette devono essere estirpate e distrutte a spese dei proprietari o conduttori.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:

1° - di dichiarare campi contaminati da CTV:

l'agrumeto insistente sulla particella 97, del foglio 53, del comune di Massafra -località "Santilo"- in cui sono state riscontrate n° 3 piante infette. L'agrumeto è denominato Focolaio C ed è indicato graficamente nell'Allegato 1 al presente provvedimento di cui ne è parte integrante;

l'agrumeto insistente sulle particelle 31 e 72 del foglio 53, del comune di Massafra -località "Santilo"- in cui sono state riscontrate n° 20 piante infette. L'agrumeto è denominato Focolaio D ed è indicato graficamente nell'Allegato 1;

2° - di istituire la seguente area contaminata (Allegato 1), contraddistinta dai seguenti dati catastali rilevati dai fogli di mappa dell'Agenzia del Territorio dell'Ufficio Provinciale di Taranto:

- per il foglio 53 del comune di Massafra le particelle 1, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 100, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 197 (ex 83), 198, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 229, 230, 231 e 232 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 9, 11, 12, 13, 14, 24, 41, 46, 48, 99, 101, 112, 154 e 210 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 54 del comune di Massafra le particelle 4, 11, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 76, 77, 82, 92, 100, 104, 106, 117, 160, 170, 172, 173, 175, 215, 216, 229, 230, 231 e 232 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 2, 8, 9, 45, 46, 63, 73, 74, 75, 91, 99, 101, 116, 125, 126, 167, 169, 214, 217 e 159 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 7 del comune di Palagianò le particelle 61, 70, 111, 116, 117, 118, 119, 121, 125, 141, 151, 152, 174, 179, 180, 181, 185, 191, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 e 259 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 62, 74, 75, 106, 122, 140, 142, 143, 144, 308 e 309 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

3° - di istituire una zona di sicurezza attorno alla suddetta area contaminata, la cui superficie risulta dall'ampliamento di 500 metri lineari di tutti i punti del perimetro dell'area contaminata. (Allegato 2 al presente provvedimento di cui ne è parte integrante);

4° - di ingiungere ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 22/11/96, ai proprietari o conduttori dei predetti campi contaminati l'estirpazione e la distruzione a proprie spese delle 3 piante risultate infette nel caso del focolaio C e delle 20 piante risultate infette nel caso del focolaio ;

5° - di stabilire che ai sensi dell'art. 3 del DM 22/11/96 e della DGR 554/04 è fatto divieto a chiunque di prelevare materiale di propagazione di agrumi nell'area contaminata e nell'area di sicurezza sino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni e l'area contaminata si possa dichiarare decontaminata;

6° - di stabilire che ai sensi dell'art. 3 del Decreto di lotta obbligatoria, che prevede interventi cautelativi, è vietato vendere la produzione agrumicola con foglie e peduncolo nell'area contaminata sino a quando il monitoraggio nei tre anni successivi nell'area contaminata non dia esito negativo e l'area quindi si possa dichiarare decontaminata.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore ICA, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Il Dirigente
del procedimento ad interim dell'Ufficio
Dr. Anna Percoco Dr. Domenico Renna

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.A. ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 03/02/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 7 del 04/02/1997;

Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 25/07/1998;

Ritenuto per le motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

di dichiarare campi contaminati da CTV:

l'agrumeto insistente sulla particella 97, del foglio 53, del comune di Massafra -località "Santilo"- in cui sono state riscontrate n° 3 piante infette. L'agrumeto è denominato Focolaio C ed è indicato graficamente nell'Allegato 1 al presente provvedimento di cui ne è parte integrante;

l'agrumeto insistente sulle particelle 31 e 72 del foglio 53, del comune di Massafra -località "Santilo"- in cui sono state riscontrate n° 20 piante infette. L'agrumeto è denominato Focolaio D ed è indicato graficamente nell'Allegato 1;

di istituire la seguente area contaminata (Allegato 1), contraddistinta dai seguenti dati catastali rilevati dai fogli di mappa dell'Agenzia del Territorio dell'Ufficio Provinciale di Taranto:

- per il foglio 53 del comune di Massafra le particelle 1, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 100, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 197 (ex 83), 198, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 229, 230, 231 e 232 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 9, 11, 12, 13, 14, 24, 41, 46, 48, 99, 101, 112, 154 e 210 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 54 del comune di Massafra le particelle 4, 11, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 76, 77, 82, 92, 100, 104, 106, 117, 160, 170, 172, 173, 175, 215, 216, 229, 230, 231 e 232 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 2, 8, 9, 45, 46, 63, 73, 74, 75, 91, 99, 101, 116, 125, 126, 167, 169, 214, 217 e 159 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 7 del comune di Palagianò le particelle 61, 70, 111, 116, 117, 118, 119, 121, 125, 141, 151, 152, 174, 179, 180, 181, 185, 191, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 e 259 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 62, 74, 75, 106, 122, 140, 142, 143, 144, 308 e 309 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

di istituire una zona di sicurezza attorno alla suddetta area contaminata, la cui superficie risulta dall'ampliamento di 500 metri lineari di tutti i punti del perimetro dell'area contaminata. (Allegato 2 al presente provvedimento di cui ne è parte integrante);

di ingiungere ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 22/11/96, ai proprietari o conduttori dei predetti campi contaminati l'estirpazione e la distruzione a proprie spese delle 3 piante risultate infette nel caso del focolaio C e delle 20 piante risultate infette nel caso del focolaio D ;

di stabilire che ai sensi dell'art. 3 del DM 22/11/96 e della DGR 554/04 è fatto divieto a chiunque di prelevare materiale di propagazione di agrumi nell'area contaminata e nell'area di sicurezza sino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni e l' area contaminata si possa dichiarare decontaminata;

di stabilire che ai sensi dell'art. 3 del Decreto di lotta obbligatoria, che prevede interventi cautelativi è vietato vendere la produzione agrumicola con foglie e peduncolo nell'area contaminata sino a quando il monitoraggio nei tre anni successivi nell'area contaminata non dia esito negativo e l'area quindi si possa dichiarare decontaminata;

di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

di incaricare l'Osservatorio per le Malattie delle Piante di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lettera g) della Legge regionale 13/94.

Il presente atto, composto da n. 4 (quattro) facciate e dagli allegati 1, 2, composti ognuno da 1 facciata, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato redatto in duplice originale, di cui uno verrà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta, l'altro sarà custodito agli atti del Settore I.C.A. ed una copia all'Assessore Agricoltura, mentre non sarà inviata al Settore Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti di competenza dello stesso.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore I.C.A. - Alimentazione.

Bari lì, 25 novembre 2005

Il Dirigente del Settore I.C.A.

Dr. Domenico Renna